

Codice etico dell'Avvocatura dello Stato

(Deliberazione del Comitato nazionale dell'Associazione Unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato del 5 maggio 1994 e modifiche della Giunta e del Comitato Nazionale dell'Associazione ex art. 54 del T.U. 165 del 2001 come modificato dalla legge n. 190 del 2012 - Deliberazione del Comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Avvocati e Procuratori dello Stato del 12 luglio 2013).

Gli avvocati e procuratori dello Stato ispirano il loro comportamento al seguente codice etico adottato ai sensi dell'art. 58 *bis* del D.P.R. 23 dicembre 1993 n. 29 e modificato ai sensi dell'art. 54 del T.U. n. 165 del 2001 come modificato dalla L. n. 190 del 2012.

Gli avvocati e procuratori dello Stato ricordano che fino ad oggi per essi ha operato il “decalogo di Giuseppe Mantellini”, fondatore dell'Avvocatura dello Stato e primo avvocato generale, il quale, nel 1876, anno di fondazione dell'Istituto, dettava i seguenti “ricordi agli avvocati erariali”:

“Laboremus”: non rimettere a domani quello che si può fare oggi. Non cantar mai ad orecchio, ma come Bartolo, che interrogato la sera rispondeva il giorno dopo. Studiar più le pandette per le ragioni che per le curiosità.

Usare il diritto romano quale istrumento di precisione.

Sempre la questione per la questione, e solo per la questione: “nullius gratia aut auctoritate”.

Nel trattare gli affari erariali (che sono gli affari dei contribuenti) prima giudici che avvocati.

Pacieri sempre fra Stato e Comuni che sono parti di Stato.

“Fortiter in re, suaviter in modis”: tenacità di proposito e buone maniere.

Senza ostinarsi: “bonis aliquando placebat, sed in contrarium me vocat Sabini sententia”.

Gli occhi sempre a Papiniano cioè: onestà, modestia, misura, pietà, equità addottrinata dai precedenti, e fermezza.

Constatato che, dopo più di un secolo, il decalogo conserva intatto il suo valore, gli avvocati e procuratori dello Stato, ricollegandosi alla tradizione, lo riconfermano nella sua interezza ed al fine di interpretare le esigenze dei tempi attuali, adottano le norme che seguono:

Articolo 1

Fini e caratteri dell'attività degli avvocati e procuratori dello Stato

1. Gli avvocati e procuratori dello Stato esercitano le loro funzioni per la tutela dell'interesse pubblico nell'obiettiva applicazione dell'ordinamento giuridico.

2. Nel provvedere alla difesa degli interessi delle Amministrazioni insieme all'applicazione delle norme giuridiche assicurano la valutazione delle ragioni di equità e di contemperamento degli interessi in conflitto per la realizzazione del buon andamento e della imparzialità dell'Amministrazione.

3. Nella conduzione degli affari essi agiscono:

a) in piena indipendenza di giudizio dai soggetti che usufruiscono della loro consulenza e del loro patrocinio;

b) secondo le proprie motivate convinzioni giuridiche ;

c) in posizione di parità processuale con gli avvocati e procuratori del libero foro.

Articolo 2

Contrasti tra pubbliche amministrazioni

1. Gli avvocati e procuratori dello Stato si adoperano per conciliare i contrasti legali che insorgono o possono insorgere tra le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

(Diritti e doveri dell'avvocato e del procuratore dello Stato a tutela dei principi di autonomia trasparenza e indipendenza)

1. In caso di contrasto su questioni giuridiche con le direttive dell'Avvocato Generale dello Stato, del Vice Avvocato Generale dello Stato, dell'Avvocato Distrettuale dello Stato o con l'avvocato dello Stato coordinatore, l'avvocato dello Stato incaricato dell'affare può, per iscritto, chiedere che sulla questione si pronunci il Comitato consultivo.

2. Qualora non ritenga di uniformarsi al parere del Comitato consultivo, può chiedere di essere sostituito.

3. Gli avvocati e procuratori dello Stato che compongono organi collegiali, qualora vengano proposte delibere da essi non condivise perché ritenute incompatibili con previsioni normative, principi costituzionali o previsioni

contenute nel presente codice di comportamento motivatamente dissentono e , senza che ciò possa dar luogo a responsabilità disciplinare, possono divulgare all'interno dell'Istituto le ragioni del dissenso avendo cura di non rivelare dati sensibili e di rispettare i limiti posti da eventuali norme di autoregolamentazione dell'organo collegiale.

Articolo 3 bis

Astensione

1. L'avvocato o procuratore dello Stato si astiene dalla trattazione dell'affare:

a) se ha nella causa o in altra da lui conosciuta vertente su identica questione o nell'affare consultivo a lui affidato un interesse contrastante con quello dell'amministrazione patrocinata;

b) se tale interesse abbia il coniuge o il convivente di fatto o un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado;

c) se sia commensale abituale della controparte dell'amministrazione patrocinata o del suo difensore ;

d) se il coniuge o il convivente di fatto o un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado siano commensali abituali della controparte dell'amministrazione patrocinata o del suo difensore.

e) se è tutore o curatore o amministratore di sostegno della controparte dell'Amministrazione patrocinata o se ricopre cariche o incarichi in un ente che nella causa ha interesse contrastante con l'Amministrazione patrocinata.

2. Può chiedere di esser sostituito in ogni altro caso in cui ricorrono ragioni di convenienza. Sulla richiesta si pronuncia in via definitiva l'Avvocato generale, sentito il Vice Avvocato Generale della Sezione , ovvero l'Avvocato distrettuale dello Stato.

Articolo 4

Trattazione degli affari

1. L'avvocato o il procuratore dello Stato segue nella trattazione degli affari l'ordine di precedenza che ritiene più utile per le amministrazioni o gli altri soggetti tutelati, tenendo conto dell'entità degli interessi in esame e del grado di urgenza delle soluzioni richieste.

2. Qualora ritenga di non poter evadere l'affare nel tempo che la natura di quest'ultimo a suo giudizio richiederebbe, ne informa l'Avvocato Generale, il Vice Avvocato Generale o l'Avvocato Distrettuale ai quali segnala altresì, in

generale, con motivata istanza le contingenti situazioni di difficoltà derivanti da eccessi di carico di lavoro e concentrazione di scadenze .

3. L'avvocato o il procuratore dello Stato ispira il proprio comportamento nei confronti dei colleghi a principi di lealtà, disponibilità, educazione e solidarietà. In caso di necessità l'Avvocato dello Stato collabora nell'attività di partecipazione alle udienze per conto di altri colleghi secondo accordi generali o particolari.

4. Mantiene rapporti cordiali e di collaborazione con il personale amministrativo e collabora con il personale di Segreteria assegnatogli per assicurare la gestione ordinata del proprio studio. Cura che i beni in dotazione al suo studio siano utilizzati esclusivamente per finalità di servizio.

5. L'avvocato o il procuratore dello Stato assicura la presenza in ufficio compatibilmente con le necessità della presenza in udienza e con le altre esigenze di servizio.

6. Collabora con i magistrati durante lo svolgimento delle udienze alle quali partecipa assicurando presenza e puntualità, compatibilmente con gli altri compiti d'ufficio e in particolare con le necessità della trattazione degli affari consultivi e contenziosi che gli sono affidati.

7. Cura il proprio aspetto in ufficio ed in udienza nonché, in generale, il proprio comportamento in modo che non ne derivi discredito per l'Istituto

Articolo 4 bis

Imparzialità e trasparenza nell'assegnazione degli affari

Gli avvocati e procuratori dello Stato titolari di incarichi direttivi o di altri incarichi di coordinamento, assegnano o propongono l'assegnazione degli affari, tenendo conto dei criteri fissati dal Comitato Consultivo e comunque avendo cura di assicurare l'equa ripartizione dei carichi di lavoro e le pari opportunità nella trattazione delle cause di maggiore rilevanza in base a criteri predeterminati e pubblicati nella sezione "Intranet" del sito dell'Istituto,.

Articolo 4 ter

Imparzialità e trasparenza nell'assegnazione degli incarichi esterni ed interni.

1. L'avvocato o procuratore dello Stato titolare di incarichi interni o esterni svolge gli stessi senza pregiudizio dell'ordinario lavoro d'ufficio.

2. A tal fine, anche allo scopo di assicurare pari opportunità di lavoro e di crescita professionale, gli avvocati e procuratori dello Stato che compongono organi monocratici o collegiali dell'Avvocatura dello Stato si adoperano affinché gli incarichi conferiti o autorizzati dall'Istituto siano attribuiti previo interpellato e con valutazione comparativa tra i vari aspiranti.

3. L'avvocato o procuratore dello Stato titolare di un incarico interno o esterno di consulenza, redige annualmente una relazione sui profili di criticità nonché sulle proposte di razionalizzazione del contenzioso e di miglioramento della strategia difensiva della sede – sezione di appartenenza o dell'Amministrazione presso la quale ha svolto l'incarico.

Articolo 4 quater

Comportamenti non consentiti

1. L'avvocato o il procuratore dello Stato, che non abbia incarichi di direzione o coordinamento, si astiene dall'interferire nella assegnazione degli affari ad altri colleghi nonché nella trattazione degli affari assegnati ad altri colleghi, fatte salve le esigenze di coordinamento derivanti dalla titolarità di affari similari.

2. Gli avvocati e procuratori dello Stato si astengono dal sollecitare incarichi o posizioni personali di prevalenza.

3. Gli avvocati e procuratori dello Stato non accettano regali o altre utilità dai colleghi, dal personale amministrativo o dall'amministrazione, salvo quelli d'uso o di modico valore.

Articolo 4 quinquies

Attività di formazione

1. Gli avvocati dello Stato che espletano funzioni direttive o di coordinamento si adoperano perché i procuratori e gli avvocati dello Stato, in occasione della loro prima immissione in ruolo, siano affiancati a un collega più anziano che per un periodo di almeno sei mesi fornisca indicazioni su modalità di organizzazione del lavoro e predisposizione degli atti difensivi.

2. I titolari dei predetti incarichi direttivi e di coordinamento organizzano periodicamente corsi di aggiornamento professionale e, comunque, favoriscono la partecipazione dei colleghi, nel rispetto del principio di anzianità e rotazione, ad attività di aggiornamento professionale.

3. L'avvocato dello Stato che abbia incarichi di direzione o di coordinamento si adopera per segnalare ai colleghi periodicamente le novità normative e giurisprudenziali.

Articolo 4 sexies

Verifiche periodiche sullo stato di attuazione del codice di comportamento

In applicazione dell'art. 54 comma 7 del d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190 del 2012 gli avvocati dello Stato titolari di incarichi direttivi verificano annualmente lo stato di applicazione del presente codice di comportamento nelle sedi e nelle sezioni affidate alla loro responsabilità,

relazionano su di esso e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice stesso.

Articolo 5

Consultazioni

1. Gli avvocati e procuratori dello Stato rendono le consultazioni per iscritto.

2. Se, tuttavia, si tratta di chiarimenti che rientrano nella pratica abituale, essi possono essere dati anche oralmente.

Articolo 6

Assenza o impedimento

L'avvocato o procuratore dello Stato, non appena a conoscenza di un motivo di impedimento all'espletamento del proprio servizio, avvisa immediatamente i colleghi che dovranno sostituirlo, concordando con l'incaricato, se già designato, le modalità della sostituzione.

Articolo 7

Disfunzioni nei servizi dell'Avvocatura dello Stato

Gli avvocati e procuratori dello Stato segnalano per iscritto all'Avvocato generale o al Segretario Generale o all'Avvocato distrettuale le disfunzioni da essi riscontrate nei servizi organizzati all'interno degli uffici dell'Avvocatura dello Stato dove prestano servizio.

Articolo 8

Rapporti tra avvocature dello Stato

1. Nei rapporti tra avvocature gli avvocati e procuratori dello Stato inviano richieste, istruzioni e documenti in modo da assicurare la migliore trattazione dell'affare da parte dell'avvocatura destinataria e comunque da evitare difficoltà.

2. Cercano di realizzare il massimo coordinamento tra le avvocature e, in caso di divergenza, curano la reciproca comunicazione dei propri punti di vista e delle ragioni che li sostengono allo scopo di pervenire, se possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 9

Riservatezza

Gli avvocati e procuratori dello Stato improntano i propri rapporti con l'esterno, in particolare con i mezzi di comunicazione, a cautela e riservatezza, al fine di evitare la diffusione di notizie pregiudizievoli per l'interesse dell'amministrazione patrocinata.

Articolo 10

Conciliazione di contrasti interni

In caso di contrasti insorti tra colleghi, gli avvocati e procuratori dello Stato che vi sono coinvolti possono rivolgersi alle associazioni rappresentative della categoria perché intervenga in via conciliativa.

Articolo 11

Aggiornamento professionale

1. Gli avvocati e procuratori dello Stato curano secondo le rispettive competenze l'aggiornamento scientifico e professionale in modo da assicurare alle amministrazioni un'assistenza adeguata.

2. Gli avvocati e procuratori dello Stato si dedicano alla formazione professionale ed umana dei praticanti avvocati loro affidati.

Articolo 12

Attività associativa

Gli avvocati e procuratori dello Stato non aderiscono ad associazioni segrete o che, in qualsiasi forma, impongano vincoli incondizionati di fedeltà.

Articolo 13

Responsabilità disciplinare

Le violazioni dei precetti contenuti nel presente codice costituiscono specificazioni delle fattispecie di illecito disciplinare sanzionabili ai sensi dell'art. 24 l. n. 103/1979.